

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 1 aprile 2021, n. 126

PSR Puglia 2007 - 2013. Asse II – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Misura 2.2.6. “Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi” – Azione 3 “Ricostituzione Boschiva dopo il passaggio dell’incendio”. Proponente: Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (A.R.I.F.). Comune di Ginosa (TA). Valutazione di incidenza (screening). ID_5809

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.*”

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “*Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche*”

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*”

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto *“DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”;*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;*

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/19/05/2020 n. 6182, il proponente, Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), ha inviato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 22632 del 23/11/2020, acquisita al prot. AOO_089/24/11/2020 n. 14912, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha reso il suo parere ai sensi dell’art. 6 comma 4bis della L.r. n. 11/2001 e s.m.i.;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell’intervento

Secondo quanto riportato nell’elaborato “01 - Relazione”, trasmesso in allegato all’istanza, l’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza dell’area F.D.R. Pineta Regina di Ginosa Marina (TA) colpita, nel 2012, da un incendio di notevole entità che ha distrutto parte della pineta stessa. Gli interventi previsti consistono, in sintesi, nell’eliminazione della necromassa a terra e delle piante di pino d’Aleppo (*Pinus halepensis*) ed eucalipto (*Eucalyptus spp.*) morte in piedi, pericolanti o schiantate al suolo, nella depezzatura dei tronchi molto grandi e nella potatura dei rami secchi, seccaginosi e poco rigogliosi delle piante verdi presenti lungo l’intero perimetro dell’area incendiata. Dette opere mirano a ridurre ed eliminare la presenza di eucalipti, *“(…) un inevitabile azione per avviare un processo di rinaturazione. La collocazione di questa specie all’interno dell’area boschiva è da ritenere attualmente inappropriata data la sua origine alloctona, oltre al fatto che l’aspetto sofferente delle piante adulte compromette ulteriormente l’aspetto paesaggistico della formazione boschiva”* e altresì a ridurre le probabilità di un ulteriore passaggio del fuoco, andando a ridurre la vulnerabilità

del complesso boschivo, considerando che "(...) trattasi di un bosco limitrofo ad un centro abitato molto fruito specialmente nel periodo estivo".

In particolare saranno asportati 622 piante di pino e 282 di eucalipto morte in piedi o giacenti al suolo. L'intervento sarà solo a carico delle piante di dimensioni medie e della ramaglia mentre i tronchi molto grandi verranno depezzati e lasciati sul suolo a decomporsi naturalmente. Il materiale di risulta verrà accumulato lungo i margini delle piste e cippato.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle n. 7 del foglio 138 e n. 22, 125 e 631 del foglio 141, del Comune di Ginosa (TA), per una estensione complessiva di circa 40 ha. È interamente ricompresa nell'area ZSC "Pinete dell'Arco Ionico" (IT9130006).

Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che la zona di intervento è ricompresa in un'estesa area con presenza di habitat 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*"¹.

Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibii: *Bufo balearicus*, le seguenti specie di rettili: *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Podarcis siculus*, *Caretta caretta*, *Testudo hermanni*, le seguenti specie di uccelli: *Circaetus gallicus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius alexandrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo attui*, *Coracias garrulus*, *Melanocorypha calandra*, *Neophron pecnopterus*, *Calandrella brachydactyla*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Saxicola torquatus*, *Oenanthe hispanica*, *Remiz pendolinus*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Passer montanus*, *Passer italiae* e le seguenti specie di mammiferi: *Lutra lutra*.

Si richiamano quindi i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l'intervento:

- favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.

nonché le Misure di conservazione trasversali definite dal R.r. n. 6/2016 relative alla gestione e quelle specifiche per l'habitat 2270*: *Incentivare, nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di vegetazione arbustiva a maggiore contenuto idrico e meno infiammabile rispetto alle specie presenti al fine di favorire il rallentamento del fronte di fiamma. È necessario creare soluzioni di continuità della biomassa vegetale in senso verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco dalla chioma dello strato arbustivo a quello arboreo.*

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:

6.1.1 Componenti geomorfologiche

- UCP - Cordoni dunari

6.1.2. Componenti idrologiche

- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi e macchie

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Pineta dell'Arco Ionico")

¹ Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

6.3.1. Componenti culturali e insediative

- BP - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: Arco Ionico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

preso atto che:

- il proponente ha dichiarato nella relazione di progetto che gli interventi selvicolturali previsti nel presente progetto saranno realizzati nel rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, vigenti nella Provincia di Taranto e nella Z.S.C. di riferimento;
- il proponente nel “format proponente” ha dichiarato di aver preso visione degli Obiettivi di conservazione, delle Misure di Conservazione vigenti per la ZSC in cui ricade l’intervento e per gli habitat ivi presenti;

rilevato che:

- gli interventi di progetto non ricadono in aree naturali protette;
- con nota prot. n. 22632 del 23/11/2020, acquisita al prot. AOO_089/24/11/2020 n. 14912, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 6 comma 4bis della L.r. n. 11/2001 e s.m.i., ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1)

considerato che:

- l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Pinete dell’Arco Ionico”;
- l’intervento medesimo non è in contrasto con gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Pinete dell’Arco Ionico” (IT9130006), non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito del *PSR Puglia 2007 - 2013. Asse II – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. Misura 2.2.6. "Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi" – Azione 3 "Ricostituzione Boschiva dopo il passaggio dell'incendio"* nel Comune Ginosa (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - il proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: **Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (A.R.I.F.);**
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di gestione del PSR, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto) e al Comune Ginosa (TA);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 7 (*sette*) pagine e dall'allegato 1 composto da n. 4 (*quattro*) pagine per complessive composto da n. 1 (*undici*) pagine è **immediatamente esecutivo**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;

- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **Agenzia regionale attività irrigue e forestali - ARIF**
c.a. R.U.P. Dott. Ottavio Vito Lischio
pec: ufficio.tarantoforeste@pec.arifpuglia.it

e, p.c. Alla **Regione Puglia**
Servizio Via e VInCA
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Al **Comune di Ginosa (TA)**
VI Settore - Area Lavori Pubblici e Ambiente
pec: llpp.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it



SEMERARI
PIERFRANCESCO
01.04.2021
06:57:09 UTC

Oggetto: PSR 2007-2013 – Asse II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Mis. 226
“Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”. F.D.R. Pineta Regina Lotto 2 –
Azione 3 “Ricostituzione Boschiva dopo il passaggio dell’incendio”. Territorio del Comune di
Ginosa (TA [LF124-20].

[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento alla richiesta di parere per gli interventi richiamati in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività.

L’esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d’intervento.

Ciò premesso, si fa preliminarmente presente che ogni attività e ogni intervento da realizzare deve essere tale da:

- *non incrementare il rischio idrogeologico areale (considerando ininfluenza l’incremento del valore areale dei beni esposti conseguente alla realizzazione degli interventi di cui al PSR in parola, tale condizione si ottiene se, con riferimento all’intera porzione di territorio il cui rischio potrebbe*

¹ Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020

² Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ Territorio dell’UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Territorio dell’UoM Basilicata: Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata n. 11 del 21 dicembre 2016 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

negativamente modificarsi proprio a seguito della realizzazione dell'intervento, il livello di pericolosità e di danno nella situazione susseguente la realizzazione dell'intervento è inferiore o uguale al livello di pericolosità e di danno precedente);

- *migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo, nonché le condizioni di funzionalità idraulica;*
- *non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate senza compromettere la generale stabilità del territorio;*
- *non aggravare le condizioni di stabilità dei pendii;*
- *non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio e pericolosità esistenti;*
- *non pregiudicare le sistemazioni idrauliche e di messa in sicurezza dei versanti né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino e/o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*
- *limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;*
- *rispondere a criteri di basso impatto ambientale.*

Tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, in riscontro alla nota prot. n. 16558 del 17/02/2020 dell'Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali, acquisita agli atti al n. 9365 in data 19/05/2020, con la quale è stata richiesta la compatibilità degli interventi in oggetto;

visto:

- *gli elaborati del progetto esecutivo trasmessi, allegati alla summenzionata nota;*

rilevato che:

- *sono previsti interventi selvicolturali su terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Ginosa (TA) al Fg. 138 p.lla n. 7, al Fg. 141 p.lle n. 22, 125, 631, per una superficie di ca. 40 ha;*
- *dalla Relazione tecnica, a firma della dott.ssa for. Francesca Tinella, emerge che gli interventi selvicolturali che interessano la "Pineta Regina", ricadente nel territorio di Ginosa Marina (TA), sono necessari per il ripristino del bosco percorso da incendio, avvenuto in data 17 luglio 2012 e re-innesco nel giorno successivo, che ha causato gravi danni alla fustaia di pino; in particolare il progetto prevede di:*
 - *eliminare la presenza di eucalipti, mediante il taglio delle piante seccaginose in piedi e dei ricacci dalle piante morte;*
 - *ridurre la vulnerabilità del complesso boschivo attraverso lo sgombero lungo le piste esistenti della vegetazione schiantata;*
 - *eliminare la necromassa presente su tutta la superficie, a carico delle piante di medie dimensioni e della ramaglia, mentre, i tronchi di grandi dimensioni destinati, previa depezzatura, ad essere lasciati al suolo a decomporsi naturalmente;*
 - *potare le piante verdi, dai rami secchi, seccaginosi e poco rigogliosi;*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- contenere lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed erbacea indesiderata, lungo le vie di esbosco;
- concentrare il materiale di risulta lungo i margini delle piste e seguente cippatura;
- accatastare il materiale legnoso ai margini della pineta, al di fuori della foresta;
- dalla sovrapposizione tra le particelle oggetto di intervento, con le aree perimetrate nell'ambito del citato P.A.I. vigente, si evince che l'area oggetto di intervento è interessata dalle aree classificate in "Alta (AP), Media (MP) e Bassa Pericolosità Idraulica (BP)", pertanto, gli interventi sono assoggettati alle disposizioni normative generali e particolari degli art. 4, 7, 8 e 9 delle N.T.A. del P.A.I. vigente;
- dalla sovrapposizione tra le particelle oggetto di intervento, con le aree perimetrate nelle mappe di pericolosità del succitato P.G.R.A. (II Ciclo), si evince che gli interventi previsti, sono interessati dalla presenza di aree classificate a *Pericolosità Idraulica Bassa (P1)*;
- inoltre, l'area della pineta oggetto di intervento risulta limitrofa a un canale, che nelle mappe del suddetto P.G.R.A. è interessato dalla presenza di un'area classificata in *Pericolosità Idraulica Alta (P3)*;

considerato che:

- in corrispondenza dell'area di intervento del progetto in esame, sono state individuate nelle mappe del P.G.R.A. aree classificate in *Pericolosità Idraulica Bassa (P1)*, tali aree sono da considerare comparabili alle aree a *Bassa Pericolosità Idraulica (BP)*, disciplinata dall'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I.;
- sulla base degli studi condotti da questa Autorità di Bacino Distrettuale ai fini dell'aggiornamento delle mappe del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (II Ciclo) precedentemente richiamato, tra i quali sono attualmente in corso le procedure di variante al P.A.I., tra cui quella per il Comune di Ginosa (TA), procedura avviata con istanza di modifica al P.A.I. eseguita dall'Amministrazione comunale di Ginosa, riguardante l'assetto idraulico e geomorfologico del territorio del centro abitato di Ginosa e l'assetto idraulico del territorio del centro abitato di Ginosa Marina, acquisita agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale con prot. n. 4520 del 20/04/2018 e con successive istanze integrative trasmesse e che, allo stato attuale, è giunta al parere positivo alla variante della Conferenza Operativa nella seduta del 7 luglio 2020;
- gli interventi selvicolturali mirano al recupero della pineta danneggiata da un incendio, riducendo la presenza della vegetazione alloctona rappresentata dagli eucalipti e l'allontanamento del materiale legnoso danneggiato che può rappresentare un potenziale innesco di incendio;
- la pineta oggetto degli interventi, è un'area di interfaccia in quanto prossima a un centro abitato, fruito in particolare durante la stagione estiva, pertanto, gli interventi in un'area ad alto rischio di incendio, sono ritenuti necessari per la pubblica incolumità;
- ai sensi dell'art. 5 lett. b delle N.T.A. del P.A.I. sono consentiti "gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali..... la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona";

per quanto innanzi esposto, atteso che gli interventi proposti, in generale, sono consentiti dalle norme di piano del P.A.I. e dalle misure dei piani di gestione di distretto (P.G.A., P.G.R.A.), questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, per gli interventi proposti esprime parere favorevole, demandando al Responsabile del procedimento autorizzativo finale, l'inserimento delle seguenti prescrizioni:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico vigente;
- le previste aree di accatastamento idonee allo stoccaggio del materiale legnoso, non siano collocate a ridosso del canale, stessa cautela dovrà essere osservata per il rilascio dei fusti destinati a incrementare la fonte trofica per gli insetti lignicoli;
- durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:

dott. agr. Floriana La Viola